



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 del 08-05-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART 143 RD 1775/1933 TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA - NOTIFICATO IL 06/04/23 PROT15724 (RIF. DUP/PIAO 1.2.1.4).

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di Maggio, si è riunita in presenza la Giunta Comunale, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 09:00.

Alle ore 09:10 il Sindaco GABRIELE ROMITI apre i lavori assumendo la Presidenza ai sensi di Statuto, e richiede al Segretario Comunale LUIGI GUERRERA, intervenuto a norma di Legge con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97, comma 4, lettera a), T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello, che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Carica	Stato
ROMITI GABRIELE	Sindaco	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Vicesindaco	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Assessore	Presente
TURETTI ANNAMARIA	Assessore	Presente
SCARNATO TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione così come depositata e che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invita il proponente relatore, previa presentazione tecnica del Segretario Comunale, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATO il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta con le seguenti risultanze: voti favorevoli **unanimi** espressi nei modi e forme di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega per far parte integrante del presente verbale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco
GABRIELE ROMITI

Il Segretario Comunale
LUIGI GUERRERA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 03-05-2023

OGGETTO: RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART 143 RD 1775/1933 TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA - NOTIFICATO IL 06/04/23 PROT15724 (RIF. DUP/PIAO 1.2.1.4).

IL SINDACO

PREMESSO

- che la Sig.ra XX, il Sig. XX ed il Sig. XX, con l'avv. Luciano Barletta del Foro di Prato, hanno promosso ricorso in riassunzione ex art 143 rd 1775/1933 avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, notificato all'Amministrazione con nota prot. 15724/2023 del 06/04/2023, chiedendo l'annullamento del provvedimento emesso dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata ed abusivismo del Comune di Quarrata del 21.06.18 e notificato ex art. 140 cpc ai ricorrenti privo di numero di protocollo il 21.07.18, (doc. 1) con il quale viene rigettata la domanda di condono edilizio n. 2191 presentata il 30.04.1986 prot. N. 8873 dal Sig. XX, dante causa dei ricorrenti, e relativa alla sanatoria del fabbricato di civile abitazione di proprietà dei sig.ri XX, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Quarrata al Fg. di Mappa n. 22, mappale n. 10/sub 2, poiché ricadente nella fascia di rispetto idraulico di 10 mt dal ciglio di sponda del Fosso Impialla, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale ancorché incognito;

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia privata ed Abusivismo, competente per il procedimento impugnato, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio con relazione tecnica del 11/04/23 - prot. 16318;

- occorre affidare ad un legale l'attività di assistenza e difesa in giudizio del Comune di Quarrata;

DATO ATTO che:

- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitus personae tra l'avvocato e il cliente, caratterizzato dalla massiva riservatezza;

- il siffatto rapporto intuitu personae fra l'avvocato e il cliente è caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato e rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;

VISTA la circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio" con la quale viene richiesto di limitare le spese non necessarie, con specifica che avranno la priorità le spese correnti di carattere obbligatorio o la cui mancata assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente, nonché quelle spese che rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale così come richiesto dal Responsabile Servizio del Servizio Urbanistica – Edilizia privata ed Abusivismo;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa mediante proprio successivo provvedimento;

RITENUTO necessario procedere quindi a conferire il relativo mandato con le più ampie facoltà di legge, ivi comprese la possibilità di presentare memorie, chiamate di terzi in giudizio, domande riconvenzionali, sollevare eccezioni e svolgere tutti gli adempimenti necessari e/o opportuni per arrivare al componimento della lite;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente in merito;

PROPONE

- 1) di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere avverso il ricorso in riassunzione ex art 143 rd 1775/1933 avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, notificato all'Amministrazione con nota prot. 15724/2023 del 06/04/2023;
- 2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico a rappresentare il Comune e a resistere in giudizio incaricando un legale esterno, stante la mancanza di avvocatura interna, al quale verrà rilasciato il necessario mandato con le più ampie facoltà di legge, come meglio specificato in premessa;
- 3) di autorizzare la spesa di Euro 2.700,00, al lordo degli oneri di legge, per il conferimento dell'incarico, salvo integrazioni che dovessero necessitare;
- 4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura;
- 5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali.